REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot.

Comunicazione trasmessa solo via mail
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 412/91

Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 11/02/2013
nr. 0007406
Classifica XII.11
04 – 02 – 00

Ai Comuni di:
Aggius, Ales, Atzara, Barumini, Benetutti, Berchidda, Bonorva, Bortigiadas, Bottidda, Bultei, Cagliari, Codrongianos, Cuglieri, Escolca, Esterzili, Fonni, Fordongianus, Genoni, Gesico, Gonnostramatza, Guasila, Guspini, Iglesias, Ilbono, Lunamatrona, Luogosanto, Mandas, Martis, Meana Sardo, Milis, Monti, Musei, Nuragus, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orgosolo, Ozieri, Perfugas, Piscinas, Ploaghe, Quartucciu, Sanluri, Santulussurgiu, Sassari, Sedilo, Sedini, Selegas, Serdiana, Siddi, Sini, Siniscola, Siurgus Donigala, Sorgono, Suni, Tortolì, Tresnuraghes, Triei, Tuili, Villamassargia, Villanova Monteleone,

Oggetto: Bando 2011 per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna" in attuazione della Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna". Convocazione incontro per la firma del protocollo di intesa.

Con le determinazioni n. 5689/PU e n. 5690/PU del 20.12.2012, sono state approvate le graduatorie delle istanze presentate per la Categoria A e per la Categoria B, relative al bando 2011 per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna" in attuazione della Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna".

Al fine di condividere le modalità operative per l'attuazione degli interventi si invitano le Amministrazioni comunali in indirizzo all'incontro di lavoro che si terrà il giorno 15 febbraio p.v, alle ore 10:30, presso sala anfiteatro Via Roma, 252 a Cagliari.

Viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4390 fax +39 070 6064319
www.regione.sardegna.it - eell.urbanistica@regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Nel corso dell'incontro si procederà alla stipula del Protocollo d'Intesa, allegato alla presente, che stabilisce le modalità di trasferimento delle risorse ai Comuni e di erogazione dei finanziamenti e le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.

Il Direttore generale
Ing. Marco Melis

Viale Trieste 186 09123 Cagliari - tel +39 070 606 4390 fax +39 070 6064319
www.regione.sardegna.it - eell.urbanistica@regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA

Legge Regionale 13 Ottobre 1998, n.29

Bando per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna.

Erogazione dei finanziamenti e monitoraggio e controllo degli interventi

PROTOCOLLO D'INTESA

Legge Regionale 13 Ottobre 1998, n.29

Concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna. Erogazione dei finanziamenti e monitoraggio e controllo degli interventi

TRA

La dott.ssa Elisabetta Neroni, nata a Cagliari (CA) il 31.12.1975, c.f. NRNLBT75T71B354W, e domiciliata nella sede del Servizio Politiche per le Aree Urbane, in Cagliari, viale Trieste n. 186, la quale interviene nell'esercizio delle funzioni di Direttore del Servizio, Direzione Generale della Pianificazione Territoriale Urbanistica e della Vigilanza Edilizia della Regione autonoma della Sardegna, con sede in Cagliari, viale Trento, n. 69, c.f. 80002870923, di seguito "Regione";

E

_____ _____, nato a _____ (____) il ___.___._____, c.f._____, il quale interviene in qualità di legale rappresentante del comune di _____ e nel seguito indicata come "Comune"

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 33/31 del 10 agosto 2011 la Giunta Regionale ha dettato le linee di indirizzo per la redazione del bando "Per concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna" a valere sulle risorse stanziate sul capitolo SC04.2614;
- con la Determinazione n. 3722/PU del 18 agosto 2011, in attuazione degli indirizzi di Giunta sopra citati, è stato approvato il bando "Per concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna", unitamente a tutti gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;
- con le Determinazioni n. 5478/PU e 5479/PU del 20 dicembre 2011 sono state approvate le graduatorie delle istanze presentate per la Categoria A e B;
- con le Determinazione n. 5580/PU del 29 dicembre 2011 si è proceduto alla riammissione dei concorrenti esclusi ai sensi dell'art. 2, comma 2 del bando;
- con la Determinazione n. 5584/PU del 30 dicembre 2011 si è proceduto alla correzione di errori materiali nella graduatoria ammessi per la categoria A – Provincia di Sassari – Grandi Comuni- all. 2 determinazione 5478/PU del 20/12/2011;
- con le determinazioni n. 5689/P.U. e 5690/PU del 20.12.2012 sono state approvate le graduatorie definitive delle istanze ammesse a finanziamento per la categoria A e B, con distinzione per ambito provinciale e tra piccoli Comuni e restanti Comuni;

- l'art.11 del Bando sopra citato prevede che, in attuazione dell'art.14 della L.R. 29/1998, i contributi siano assegnati al Comune, che li erogherà ai soggetti beneficiari a partire dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori;
- ai fini dell'attuazione degli interventi, dell'erogazione dei finanziamento ai beneficiari finali, del controllo e monitoraggio dell'esecuzione e della necessaria rendicontazione delle risorse trasferite si rende necessario definire gli obblighi reciproci;che, in attuazione delle finalità della L.R. 29/1998 e dei principi ed indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, è necessario adottare tutte le metodologie e soluzioni affinché gli interventi finanziati diventino delle buone prassi da divulgare e replicare anche in altri contesti;
- che, in uno spirito di leale collaborazione tra tutti gli Enti coinvolti, occorre condividere conoscenze, dati e metodologie idonee a perseguire tale obiettivo;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità e obiettivi

1. Con il presente accordo le parti concordano nel perseguire le finalità della Legge Regionale 13 ottobre 1998, n.29, che, in coerenza con le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale, anche al fine di valorizzare le risorse immobiliari disponibili e limitare il consumo di risorse territoriali, considera di preminente interesse il recupero, la riqualificazione e il riuso degli insediamenti storici, nell'ambito delle proprie competenze e dei rispettivi ambiti di intervento, si impegnano al raggiungimento congiunto dei seguenti obiettivi:

   a) porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla celere realizzazione dell'intervento;

   b) garantire una costante attività di monitoraggio al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari dei finanziamenti;

   c) garantire il continuo scambio di informazioni;

   d) promuovere in tutte le sedi opportune l'intervento complessivo;

   divulgare la conoscenza delle buone pratiche individuate al fine di innalzare il livello qualitativo degli interventi di recupero primario.

Art. 2 – Interventi ammessi a finanziamento

1. La Regione si impegna a trasferire al Comune le risorse necessarie a garantire l'erogazione dei contributi ai beneficiari, specificati nell'allegato A al presente Protocollo.

Art. 3 – Modalità attuative e impegni delle parti

1. Tutte le attività saranno portate avanti in coerenza con i principi e le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale.
2. La Regione si impegna a:

- curare il coordinamento complessivo delle attività finalizzate ad assicurare il confronto, lo scambio di conoscenze ed ogni fattiva forma di collaborazione volta al perseguimento degli obiettivi comuni;
- fornire il supporto tecnico specialistico necessario per agevolare le attività di competenza del Comune;
- condividere con il Comune la metodologia elaborata per le analisi di dettaglio degli interventi e delle soluzioni progettuali;
- mettere a disposizione dei Comuni i dati in proprio possesso, nonché gli eventuali strumenti sviluppati predisposti *ad hoc*;
- divulgare e diffondere i risultati raggiunti.

3. Il Comune si impegna a:
   - condividere con la Regione ogni attività di propria competenza inerente al rilascio dei titoli abilitativi;
   - consegnare alla Regione copia del progetto definitivo/esecutivo su supporto digitale, al fine di monitoraggio agevolare le attività di cui al presente atto;
   - trasmettere alla Regione i titoli abilitativi rilasciati, unitamente agli atti presupposti, al fine di consentire le successive attività di verifica e monitoraggio;
   - segnalare eventuali ipotesi di inadempimento delle disposizioni normative contenute nella LR 29/1998 o nel bando al fine di consentire alla Regione l'adozione degli atti conseguenti;
   - restituire eventuali contributi non utilizzati;
   - procedere al recupero delle somme non spettanti e alla restituzione delle stesse alla Regione, secondo le indicazioni che saranno comunicate;
   - garantire la corretta conservazione delle pratiche al fine di consentirne in ogni momento l'ispezione;
   - rispettare le vigenti disposizioni in materia urbanistica e paesaggistica;
   - trasmettere alla Regione tutti i documenti richiesti per la rendicontazione degli interventi.

Art. 4 – Trasferimento delle risorse ai beneficiari finali

1. Il Comune trasferirà ai beneficiari del finanziamento le risorse spettanti secondo la seguente tempistica:
   - 70% del contributo concesso a seguito della stipulazione della convenzione tra Comune e beneficiario, previa accensione di apposita polizza fideiussoria di importo pari all'acconto richiesto;
   - 30% del contributo concesso a seguito della verifica della corretta esecuzione dell'intervento e della regolarità della rendicontazione presentata dai beneficiari.

2. Ove le spese sostenute siano inferiori l'importo del contributo sarà conseguentemente ridotto, con riproporziona mento della percentuale indicata per l'erogazione del saldo finale.

3. I finanziamenti concessi possono essere erogati anche ad ultimazione dei lavori autorizzati, purché richiesto dai beneficiari, fermo restando l'obbligo di stipulazione della convenzione con il Comune.

4. Le spese effettuate per la realizzazione dell'intervento devono essere documentate con fatture quietanziate e consegnate in copia conforme all'originale al Comune al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto assentito.

5. Il Comune dovrà procedere alla stipulazione delle convenzioni con i beneficiari entro 6 mesi dal provvedimento regionale di trasferimento dei fondi da parte della Regione,.

6. Gli interventi di recupero primario da realizzarsi a valere sulle risorse stanziate per le finalità di cui alla legge regionale n. 29 del 1998 devono essere iniziati, pena revoca dei finanziamenti concessi, entro 12 mesi dalla stipulazione delle convenzioni con i beneficiari.

7. Il termine per l'inizio dei lavori può essere prorogato unicamente in caso di mancato o ritardato rilascio dei pareri o autorizzazioni di competenza dell'amministrazione regionale o statale.

Art. 5 – Monitoraggio degli interventi

1. Ai fini del controllo e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse trasferite, i Comuni si impegnano a trasmettere alla Regione entro 6 mesi dal provvedimento regionale di trasferimento dei fondi, una dichiarazione attestante l'avvenuta stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 4, con indicazione dell'eventuale avvenuto rilascio del titolo abilitativo.

2. Con dichiarazione successiva il Comune dovrà aggiornare le comunicazioni precedenti relativamente all'ottenimento del titolo abilitativo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori e alla rendicontazione delle spese effettuate.

3. La Regione monitorerà gli interventi ammessi a finanziamento avvalendosi, per le verifiche tecniche-amministrative, della collaborazione dei Comuni competenti per territorio ovvero mediante verifiche dirette attraverso personale appositamente designato.

Art. 6 – Revoca e recupero delle somme

1. I contributi dovranno essere restituiti nei casi in cui il beneficiario:

   - non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del titolo abilitativo;
   - esegua un intervento parziale rispetto al progetto per il quale ha ottenuto il titolo abilitativo;
   - esegua l'intervento in difformità dal progetto assentito.

2. Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute e non documentate nelle modalità sopra indicate, fatta salva la possibilità di rivalersi sulla cauzione.

Art. 7 – Divulgazione dei dati

1. La Regione garantirà la massima diffusione di tutte le elaborazioni, dei documenti e dei risultati conseguiti, nonché la divulgazione delle buone pratiche individuate.
2. I beneficiari dovranno apporre sugli edifici oggetto di intervento una targa, predisposta conformemente al modello proposto della Regione, recante la seguente dicitura *Il recupero di questo edificio è stato realizzato con il contributo della Legge Regionale per la tutela e valorizzazione dei centri storici*".
3. I Comuni garantiranno l'osservanza da parte dei beneficiari, oltre che dei restanti obblighi, anche di quelli in materia di diffusione dei risultati.

Art. 8 – Durata

1. Il presente Protocollo d'intesa produce i suoi effetti dal giorno stesso della sua sottoscrizione ad opera delle parti contraenti ed ha la durata di 48 (quarantotto) mesi.

Art. 9 – Aggiornamenti e modifiche

1. Il presente Protocollo potrà essere sottoposto a verifica per valutarne l'attuazione.
2. Ogni modifica o integrazione del presente Protocollo richiede la forma scritta.
3. Il presente Protocollo, composto sin qui da n. 6 (sei) pagine viene letto, confermato e sottoscritto

Cagliari, _____

Per il Comune

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore del Servizio Politiche

per le Aree Urbane

Dott.ssa Elisabetta Neroni